

Sportello Unico per le Imprese

Servizio convenzionato tra i Comuni di

Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Drezzo, Faloppio, Gironico, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Pare', Rodevo, Ronago, San Fermo d.B., Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea

Sede presso il Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione

Tel 031.990739 Fax 031.943661 sito web: www.suap-olgiatese.it e-mail: suap@comune.olgiate-comasco.co.it

Prot. n. ~~00~~ 24246 SUAP/pa

Olgiate Comasco, li 22.10.2009

Prat. n. 3821 OLT/2008E

Fascicolo ARPA n. 70/09/TAI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO IMPRESE

VISTA l'istanza inoltrata presso il Comune di Oltrona di San Mamette in data 12/12/2008, prot. n. 3747, pervenuta in data 30/12/2008, prot. n. 31176, dal Dott. BARBERIS Canonico Davide, nato a Borgosesia, il 16/04/1966, residente in Roasio, Via Useglio n. 29, in qualità di rappresentante legale della società Star Stampa Tessuti Artistici s.p.a., con insediamento produttivo in Oltrona di San Mamette, Via Carlo Dominioni n. 2, P.IVA 13436090156, tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali prodotte dall'insediamento succitato;

VISTE le integrazioni inoltrate in data 29/04/2009, prot. n. 10317, in data 05/08/2009, prot. n. 18694 ed in data 09/09/2009, prot. n. 20665;

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Oltrona di San Mamette, e del conseguente parere favorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione richiesta, espresso in data 21/09/2009 prot. n. 3274, pervenuto in data 07/10/2009, prot. n. 22687;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in data 13/07/2009, prot. n. 93568, pervenuto in data 01/10/2009, prot. n. 22298;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Società Alto Lura s.r.l., in data 14/10/2009, prot. n. 545, pervenuto in data 19/10/2009, prot. n. 23814, allegato quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 ed il correlato D.P.R. 447 e s.m.i.;

VISTA la vigente Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese sottoscritta dai comuni associati, con particolare riferimento all'art. 5 che prevede specifica delega di funzioni allo Sportello Unico del Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 71 del 31/12/2008 di nomina a Responsabile di Area di posizione Sportello Unico per le Imprese;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

RILASCIA

alla Società Star Stampa Tessuti Artistici s.p.a., nella persona del rappresentante legale Dott. BARBERIS Canonico Davide,

IL PROVVEDIMENTO UNICO

che abilita allo scarico delle acque reflue industriali in deroga ai valori di scarico relativamente al solo parametro "azoto totale", per un periodo di anni due decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento, derivanti dall'insediamento sito in Oltrona di San Mamette, Via Carlo Dominioni n. 2, di cui in premessa, mediante

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI TEMPORANEA PER DUE ANNI

Subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dagli Enti competenti.

A.R.P.A. di Como:

- Dovranno essere rispettati i limiti qualitativi per lo scarico dei reflui idrici in pubblica fognatura, definiti dalla tabella 3 – seconda colonna, dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri, fatta eccezione per le deroghe stabilite dalla Tabella Consortile di riferimento, nonché per le deroghe specifiche eventualmente rilasciate all'azienda a seguito di parere preventivi rilasciati dall'Ente gestore del servizio di raccolta e depurazione acque e/o dalla società che gestisce l'impianto di depurazione;
- Si ritiene che l'eventuale concessione di autorizzazioni in deroga per un periodo massimo di 2 (due) anni, ai limiti definiti dalla normativa vigente e dall'ente gestore del servizio di raccolta e depurazione acque reflue per il parametro "azoto totale", debba essere necessariamente legata al mantenimento della capacità ricettiva e di trattamento dei reflui in ingresso all'impianto di depurazione centralizzato, garantendo il rispetto dei limiti allo scarico finale definiti dalla normativa vigente in materia (all. 5, parte terza – D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In ogni caso non potranno essere concesse deroghe in concentrazione allo scarico per i parametri compresi nella tabella 5 – allegato 5 alla parte terza, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Qualora, l'azienda decida di mantenere il sistema di raccolta e smaltimento come rifiuto dei reflui da trattamento galvanico, l'area ove attualmente sono posizionate le cisterne di stoccaggio, entro il mese di ottobre 2009 dovrà essere attrezzata con bacino di contenimento a perfetta tenuta nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutte le aree per l'eventuale stoccaggio di sostanze fluide potenzialmente inquinanti. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, dovrà essere garantito un sistema per la protezione degli agenti atmosferici;
- Dovrà essere trasmessa all'A.R.P.A., con cadenza trimestrale dal rilascio del provvedimento, una relazione tecnica in merito agli interventi adottati al fine di garantire il rientro nei limiti allo scarico finale definiti per i parametri "azoto totale" e "saggio di tossicità". Tale relazione dovrà comprendere anche i referti analitici relativi alle acque reflue recapitate in pubblica fognatura, attestanti il rispetto dei limiti qualitativi per lo scarico definiti dalle tabelle di riferimento (tab. 3, seconda colonna i, all. 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella consortile, deroghe specifiche) per tutti i parametri;
- Dovrà essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulle singole reti fognarie a monte dei recapiti finali e, prima della confluenza con altre reti.

Società Alto Lura s.r.l.;

Per quanto attiene all'autorizzazione richiesta, dovranno essere osservate le prescrizioni impartite dalla Società Alto Lura s.r.l. con nota del 14/10/2009 n. 545, al quale si rimanda per quanto non specificato nel presente titolo ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che la data di rilascio del presente provvedimento rappresenta l'inizio di validità della citata autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento sito in Oltrona di San Mamette, Via Carlo Dominioni n. 2. **Tale autorizzazione ha validità di due anni.**

Qualora i presupposti succitati dovessero modificarsi per sopravvenute motivazioni, ci si riserva di rivalutare i contenuti del presente titolo abilitativo.

Al presente provvedimento si allegano quale parte integrante e sostanziale:

- Nota dell'Alto Lura s.r.l. prot. n. 545 del 19/10/2009.

Si rammenta che, ogni variazione nella titolarità del presente provvedimento deve essere autorizzata attraverso apposito atto di voltura.

Il presente provvedimento è trasmesso mediante notifica. Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO IMPRESE
POLO CATASTALE DELL'OLGIATESE
Istr. Dir. Massimiliano Travagliati

